



a.s. Bridge Club Forte dei Marmi

STATUTO

(Aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30 Ottobre 2004)

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Con atto costitutivo datato 10 Ottobre 1997 si è costituita in Forte dei Marmi l'associazione sportiva dilettantistica meglio denominata "BRIDGE CLUB FORTE DEI MARMI" non avente fini di lucro. Nel presente Statuto, facente parte integrante dell'atto costitutivo, vengono individuate le sue finalità primarie che sono :

- partecipare all'attività agonistica nonché a quella sportiva, ambedue dilettantistiche, promosse sia dalla Federazione Italiana Gioco Bridge che da altri soggetti dalla stessa autorizzati. Il tutto sempre e comunque con il diretto patrocinio della F. I. G. B.;
- diffondere il gioco del bridge sul territorio con ampia facoltà di poter intraprendere tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dovesse reputare necessarie per il raggiungimento del sopra citato fine;
- contribuire ad affinare e migliorare, attraverso l'insegnamento, le qualità tecniche dei propri associati e mediante specifici allenamenti migliorare le prestazioni dei propri atleti impegnati nell'attività agonistica;
- dirigere, disciplinare e coordinare l'attività agonistica societaria delle proprie Squadre nel Campionato Italiano e nella Coppa Italia;
- assumere ogni possibile iniziativa di carattere sociale, culturale ed associazionistico che il Consiglio Direttivo dovesse stimare opportuna avente come indirizzo precipuo quelli di contribuire a rendere più interessante e piacevole l'impiego del tempo libero dei propri associati.

Per il conseguimento dei fini sopramenzionati l'associazione sportiva "BRIDGE CLUB FORTE DEI MARMI" si adopera nei seguenti modi:

1. si affilia alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.) impegnandosi espressamente qui fin da questo momento a farne osservare, a tutti i propri

associati, lo statuto ed i regolamenti attualmente in vigore nonché le future deliberazioni;

2. cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò ai vari possibili livelli provinciale, regionale e nazionale;
3. s'impegna a rendere edotti i propri associati riguardo le normative che regolano la vita interna dell'associazione nonché di quelle che disciplinano le gare agonistiche e sportive quali:
 - Il Codice di Gara;
 - Le Norme Integrative al Codice di Gara con le decisioni di volta in volta adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e dal C. O. N. I. e su quello internazionale dalla European Bridge League (poi denominata E.B.L.) e dalla World Bridge Federation (poi denominata W.B.L.);
 - Le norme anti - doping;
 - Lo statuto associativo completato del suo regolamento organico quando fosse stato approntato dal C.D. dell'associazione;
4. organizza e dirige le competizioni sportive sia su propria iniziativa, nonché su eventuale delega della F.I.G.B. e qualora poi dette manifestazioni dovessero assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Regionale e/o di Nazionale le stesse dovranno essere state sempre preventivamente approvate dagli organi competenti della F.I.G.B.. Tutte queste manifestazioni si svolgeranno sempre e comunque sotto il patrocinio della F.I.G.B..
5. s'impegna ad operare nel settore agonistico bridgistico dilettantistico con tutti quelle azioni e atti che siano direttamente indirizzati al conseguimento di tale scopo.

L'associazione sportiva qui si dichiara espressamente apartitica, apolitica e aconfessionale.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell' associazione sportiva "BRIDGE CLUB FORTE DEI MATRMI" è posta in Forte dei Marmi.

La sede operativa dell'associazione è fissata attualmente in Forte dei Marmi,

via Provinciale n° 50 ma potrà, a seconda delle necessità, essere sempre variata. Viene qui espressamente e fin da ora conferito mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter deliberare in tal senso.

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

I colori sociali sono l'azzurro ed il bianco. Lo stemma dell'associazione è rappresentato dal Fortino di Forte dei Marmi collocato su un fondo di colore azzurro e poggiato su una base nera ove è inserita la dicitura "1998".

ART. 4 - I SOCI

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività, che peraltro dovranno sempre essere garantiti a tutti gli associati all'interno dell'associazione sportiva, i Soci vengono distinti in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Effettivi.

a) Sono considerati soci Fondatori:

- tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione sportiva;
- tutti coloro che di fatto abbiano apportato un miglioramento funzionale all'associazione entro un anno dall'avvenuta affiliazione della stessa alla F.I.G.B. ma a condizione che l'assemblea ordinaria dei soci abbia preliminarmente approvato tale riconoscimento con propria delibera.

A tutti i soci Fondatori, a condizione che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota associativa annua, competeranno sempre tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto nelle Assemblee nonché la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

b) Sono soci Onorari

- tutti coloro che l'Assemblea Straordinaria dei Soci, con propria delibera, avrà ritenuto opportuno di eleggere a vita sulla base dei seguenti parametri:
 1. il raggiungimento d'importanti traguardi e meriti agonistici.
 2. il conseguimento di eccezionali meriti nella vita pubblica.

I Soci onorari usufruiranno di tutti i diritti assegnati ai Soci Fondatori e potranno, nel caso in cui venga espressamente

deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essere esentati dal pagamento delle quote associative annue.

c) Sono soci Effettivi

- Sono soci effettivi tutti gli altri.

La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione, sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Tutti senza distinzione di razza, nazionalità, religione e sesso potranno essere ammessi alla categoria di Socio di cui all'art. 4 comma C del presente Statuto. L'individuo che manifesterà la volontà di divenire socio della società sportiva sarà tenuto a presentare una domanda con la sottoscrizione di un apposito modulo che la segreteria dell'associazione avrà avuto cura di predisporre in precedenza.

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo chiamato a deliberare sull'accettazione o meno della domanda e questo dovrà avvenire nel corso della sua prima riunione utile.

Dal momento in cui il richiedente avrà consegnato il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma autografa, alla Segreteria dell'associazione e sino al momento della delibera da parte del C.D. viene riconosciuta allo stesso la qualifica ufficiale di "aspirante socio." Con questa qualifica, ma solo dopo avere versato la quota associativa per l'intero anno solare, egli potrà godere di tutti i diritti spettanti ad un socio effettivo ad esclusione del diritto di voto (vedi art. 6 del presente statuto comma D).

Qualora invece l'aspirante socio non avesse provveduto al versamento contestuale della quota associativa al momento della presentazione della domanda per divenire socio, lo stesso sarà tenuto ad effettuare tale versamento entro e non oltre dieci giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, anche se solo verbale, di accettazione della sua richiesta da parte della Segreteria dell'associazione pena la decadenza, trascorso il

termine, dell'accettazione della stessa.

Di contro l'eventuale rigetto della domanda presentata comporterà l'automatica e contestuale restituzione della quota associativa se preventivamente versata.

Avverso il rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea dei Soci dell'associazione che sarà sempre l'unico organo competente a decidere in appello sulla legittimità del rigetto stesso. La decisione dell'Assemblea deve sempre essere considerata come definitiva.

L'associazione Sportiva, nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 7 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge, si obbliga a dover rilasciare ad ogni proprio associato una Tessera Federale F.I.G.B. per la tipologia che l'associato avrà preventivamente scelto e la cui quota, peraltro determinata di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.G.B., il socio avrà preventivamente versato tramite nelle casse dell'associazione.

La segreteria dell'associazione è tenuta ad aggiornare sempre ed in modo cronologico il Libro dei Soci apportandoci tutte le cancellazioni, le nuove iscrizioni e gli eventuali passaggi da una categoria all'altra di socio. Dette variazioni dovranno essere controfirmate dal Presidente in carica e da un Sindaco Revisore dei Conti.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci dell'associazione hanno il diritto di:

1. poter partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, a tutte le manifestazioni sportive e non indette dall'Associazione e sempre patrocinate dalla F.I.G.B.;
2. poter frequentare i locali dell'associazione sportiva senza preclusione alcuna;
3. poter partecipare alle Assemblee ed essere regolarmente convocato alle stesse secondo le modalità previste nel presente statuto;
4. poter votare in tutte le Assemblee;
- i nuovi soci acquisiranno tale diritto solo dopo che il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta presentata, avrà espresso parere favorevole e gli stessi avranno inoltre provveduto al versamento della quota associativa annua.
5. poter concorrere previa presentazione di candidatura a tutte le cariche associative; i nuovi soci acquisiranno tale diritto solo

dopo che il C.D. avrà espresso parere favorevole alla Loro richiesta.

6. poter chiedere, con la firma di almeno i 2/3 di tutti gli associati, la convocazione di un'assemblea Straordinaria.

I Soci di contro assumono di fatto l'obbligo di:

- osservare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. recepiti dalla F.I.G.B. e accettarli sempre come personalmente vincolanti;
- versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annua;
- versare, tramite la segreteria dell'associazione, ed entro i termini stabiliti dalla F.I.G.B. la quota di tesseramento Federale o quanto altro inerente l'attività sportiva e agonistica.
- rispettare tutte le norme del presente Statuto nonché quelle previste nel Regolamento Organico di attuazione del presente Statuto ed in proposito emanato o emanando dal Consiglio Direttivo;
- rispettare ed osservare tra tutti gli associati, nei confronti della F.I.G.B. e di tutti i suoi tesserati, sempre ed anche al di fuori della sede dell'associazione sportiva, l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell'associazione:

1. alla scadenza naturale di ogni anno e cioè al 31/12;
2. per il mancato pagamento delle quote sociali;
3. per radiazione

Provvedimenti disciplinari per fatti accaduti a soci e riguardanti l'associazione sportiva sia direttamente che indirettamente dovranno essere sempre adottati dal locale Collegio dei Probiviri. Le pene previste in questi casi potranno essere:

- l'ammonizione
- la deplorazione
- la sospensione temporanea della possibilità di frequentare i locali e gli impianti con eventuale pena accessoria quella della sospensione temporanea e/o definitiva a ricoprire incarichi sociali all'interno dell'associazione sportiva stessa.
- la radiazione definitiva dall'associazione sportiva che potrà essere comminata al socio nei casi in cui:
 1. abbia tenuto comportamenti o commesso atti di comprovata gravità nei confronti di altro socio della società sportiva;
 2. abbia compiuto atti ritenuti gravemente lesivi degli interessi associativi in generale;
 3. si sia macchiato di gravissime irregolarità sportive;
 4. abbia tenuto comportamenti contrari alle Leggi dello Stato di particolare gravità, anche al di fuori dell'ambito associativo, avvalorati da sentenza passata in giudicato.

Per tutte le sanzioni comminate dal locale Collegio dei Probiviri il socio avrà sempre facoltà di appellarsi dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nei casi in cui venisse comminata ad un socio la radiazione o si verificasse il suo volontario recesso lo stesso non potrà mai chiedere o pretendere la restituzione della quota associativa annua precedentemente già versata.

Per episodi e fatti inerenti ed accaduti durante le gare sportive ed agonistiche ufficiali (Campionati, Tornei sociali, federali ecc.) l'Arbitro responsabile, anche solo su eventuale ma esplicita richiesta del Presidente del Gruppo Sportivo organizzatore o di un suo rappresentante, per fatti ai quali non ha personalmente assistito, dovrà provvedere ad informare il Giudice Arbitro Nazionale di quanto venuto in Sua conoscenza, affinché lo stesso possa essere messo nelle condizioni di valutare se esistano Incessiti requisiti per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'avvenuto deferimento al Giudice Arbitro Nazionale non precluderà mai il possibile intervento dei probiviri locali per provvedimenti associativi interni.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
2. IL PRESIDENTE
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
4. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
5. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli amministratori, per i soci chiamati a ricoprirle saranno sempre a titolo gratuito; le cariche assunte creeranno inoltre incompatibilità per coloro che dovessero già ricoprire altri incarichi in associazioni sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci, fino a che resta tale la loro posizione, potranno essere ammessi a partecipare all'Assemblea ma senza diritto a prendere la parola e senza diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea, pena la nullità della stessa, dovrà sempre essere stata notificata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Affinché la convocazione di un associato possa essere considerata validamente avvenuta, dovrà essere stata effettuata in una di queste forme:

1. a $\frac{1}{2}$ raccomandata a mano contenente sempre l'ordine del giorno assembleare (con data e firma del socio su ricevuta per conferma dell'avvenuta ricezione).
2. a $\frac{1}{2}$ raccomandata postale contenente sempre l'ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della raccomandata dall'Ufficio Postale.

Nel caso di mancata consegna dell'ordine del giorno anche ad un solo socio la convocazione dello stesso dovrà ritenersi nulla e come non avvenuta; ciò comporterà la conseguente ed ineluttabile dichiarazione di nullità dell'assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1. sempre ogni anno, entro il 30 Aprile per:
 - votare la relazione tecnico - morale e finanziaria dell'anno

precedente.

- deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
2. ogni anno entro il 31/12 per l'esame e l'eventuale approvazione del Bilancio preventivo per l'anno successivo
 3. al massimo ogni 4 anni e comunque al termine di ogni quadriennio Olimpico e non oltre il 31 Gennaio successivo per eleggere con votazioni separate e successive tutti gli organi istituzionali dell'associazione e cioè:
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - il Collegio Probiviri
 - il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

1. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.
2. in caso di cessazione dalla carica del Presidente, negli stessi termini di cui al precedente comma, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo. (vedi art. 11 del presente Statuto).
3. per deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto a maggioranza qualificata. (Vedi art. 23 del presente Statuto)
4. per decidere infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questi casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento dell'impugnativa effettuata da parte del Socio interessato. (vedi art. 14 del presente Statuto).

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

-Fatte salve le maggioranze qualificate sancite nel presente Statuto agli art. 22 e 23, sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite quando:

- in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno

degli aventi diritto a voto.

- in seconda convocazione, ma successiva almeno di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti. Questa disposizione ha valore anche per le assemblee a carattere elettivo ed in questo caso il Presidente, per essere dichiarato eletto, dovrà avere ottenuto suffragi pari almeno alla metà più uno dei voti validi dell'assemblea espressi sia di persona che per delega.
- Ogni socio potrà rappresentare un solo altro socio, a mezzo di apposita delega rilasciata allo stesso con firma autografa del delegante. Tale delega verrà rilasciata con espressa manifestazione per l'esercizio del voto anche nelle Assemblee a carattere elettivo ed in tutte le altre Assemblee quando venisse richiesto ai soci.
- L'Assemblea provvede alla nomina, di volta in volta, dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da 3 scrutatori. Non potranno mai essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.
- Le deliberazioni vengono sempre prese dall'Assemblea a maggioranza semplice, tranne quei casi nei quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
- Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.
- Negli altri casi, salvo diversa delibera Assembleare, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
- Il Presidente e i soci eventualmente componenti il Consiglio Direttivo, quando in carica, non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari con l'unica eccezione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ove gli stessi hanno sempre garantito il diritto di poter esercitare la loro espressione di voto.
- Nelle votazioni riguardanti l'approvazione del bilancio i soci eventualmente chiamati a far parte e membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non avranno il diritto di voto.
- Nel regolamento organico di attuazione del presente Statuto,

emanato o emanando, vengono fissate la modalità per la verifica dei poteri, l'apertura dell'eventuale seggio e la chiusura dello stesso e tutto quanto altro inerente.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto ed in carica dell'Associazione è il legale rappresentante e provvede a dirigere l'Associazione. La durata del suo mandato è di 4 anni ma comunque sempre scadente al termine del quadriennio olimpico estivo. Può essere riconfermato nella sua carica.

Sia il Presidente che il Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili del buon andamento finanziario. Gli stessi saranno chiamati a rispondere in proprio per le spese fatte se non precedentemente approvate dall'Assemblea dei Soci in sede di presentazione di Bilancio Preventivo o comunque approvate dalla stessa Assemblea come successive avvenute variazioni dello stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo ed in proprio chiunque abbia comunque speso, senza averne titolo ed autorizzazione alcuna, il nome dell'associazione sportiva.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte sempre dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti del Presidente per periodi continuativi superiori a 6 mesi verranno considerati come definitivi e conseguentemente sarà necessario procedere, entro i 30 giorni successivi, all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la Federazione Italiana Gioco Bridge e/o altri Istituti ad altro socio ma comunque sempre facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; solo nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta oltre che dal Presidente, da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, con separata e successiva votazione da quella per il Presidente.

L'elezione viene fatta sulla base di candidature, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il C.D. qualora i soci dell'associazione sportiva non raggiungano il numero di 100 dovrà essere composto da almeno 6 membri. Il numero diventerà di almeno 10 membri al raggiungimento del numero di 100.

Il C.D. dura in carica al massimo 4 anni con scadenza sempre e comunque coincidente con la fine del quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato.

Il C.D. , nella sua prima riunione, provvederà alla nomina di un Vice-Presidente ed alla distribuzione degli incarichi. La gestione della Segreteria e le funzioni amministrative potranno essere assegnate anche a persone non facenti parte il C.D. ed anche a non soci dell'associazione.

Il Segretario e l'amministratore, nei casi in cui non facciano parte del C.D., pur partecipando se richiesti ad una riunione di Consiglio, non potranno mai esercitare il voto in seno al C.D. stesso.

L'amministratore sovra intende alla contabilità e alla tenuta dei libri contabili. Provvede, qualora richiesto, alla conservazione delle disponibilità sociali.

Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede a tutto il normale andamento dell'Associazione e attua, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, tutto quanto reputi necessario al buon andamento dell'associazione sportiva.

Sono compiti esclusivi del C.D.:

- esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci o accettare eventuali dimissioni dei vecchi associati;
- compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, predisporre le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;
- vagliare ed approvare il programma agonistico e sportivo potendo

procedere alla nomina di un Direttore Sportivo denominato poi DS , di un Dirigente Accompagnatore e di un Commissario Tecnico denominato poi CT; tali nomine potranno essere fatte anche con persone che siano di fuori della cerchia degli associati.

- nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti. Tali delegati potranno essere scelti oltre che al di fuori del C.D. anche tra non soci; in questi casi i delegati potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del C.D. ma sempre senza diritto di voto;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo si reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni e del regolamento organico di attuazione del presente Statuto;
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- determinare le quote associative annuali, uguali per tutti i soci, e fissarne le modalità di pagamento.

Il C.D. deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.

Ogni componente il C.D. che per tre volte consecutive dovesse rendersi assente dalle riunioni, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto dall'incarico e sarà sostituito nel C.D. dal socio che, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti ed in eventuale caso di assenza dal socio più anziano in termini associazionistici e nei casi di parità quello più anziano anagraficamente.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio deve essere composto da tre componenti effettivi ed uno supplente che possono essere eletti dall'Assemblea dei soci. Qualora i componenti vengano nominati dal Consiglio Direttivo gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra persone che non rivestono la qualifica di socio dell'associazione ed anche in questo caso gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Nella loro prima riunione essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente dandone giusta informazione alla Segreteria del Gruppo Sportivo. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo

su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio all'unanimità, può richiedere, al Presidente dell'Associazione, la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea Ordinaria nomina i componenti del collegio scegliendo tra i propri Soci. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per la durata di 4 anni o frazione e sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico. Il Collegio deve essere composto da almeno 3 membri effettivi e un membro supplente. I componenti del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio ha le funzioni:

- di amichevole composizione delle controversie insorte tra i soci;
- di decidere su tutti i fatti che non siano di esclusiva competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale e di comminare sanzioni secondo quanto disposto all'art. 7 del presente Statuto. Il tutto sempre nel rispetto dello Statuto Federale e di tutte le altre normative della F.I.G.B..

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della delibera assunta dovrà essere reso pubblico mediante l'affissione dello stesso nella bacheca sociale.

Il Collegio deve garantire in ogni circostanza il diritto alla difesa del socio incolpato provvedendo in sede d'istruttoria alla obbligatoria contestazione scritta, allo stesso, degli addebiti. Al socio incolpato verrà concesso un termine, non inferiore a 10 giorni a valere dalla data di spedizione degli addebiti, per le sue eventuali contro deduzioni. L'incolpato

ha facoltà di nominare un Suo difensore per la tutela dei suoi diritti.

Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri il socio potrà ricorrere dinanzi all'Assemblea Straordinaria con le seguenti modalità:

- a) ricorso per scritto entro il 30esimo giorno dalla data di affissione nella bacheca sociale del dispositivo della delibera da parte del collegio;
- b) il ricorso dovrà essere opportunamente motivato o contenere nuove prove non presentate al Collegio in prima istanza;

Entro il 40esimo giorno, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso da parte del socio, il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria affinché deliberi nel merito dello stesso. La delibera dell'Assemblea Straordinaria è da considerare definitiva ed inappellabile.

ART. 15 - INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente e quella di componente il Consiglio Direttivo, quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tutte incompatibili fra di loro.

Inoltre non possono chiamati a ricoprire cariche sociali, all'interno dell'associazione sportiva, i componenti di Consigli Direttivi e/o amministratori di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B..

ART. 16 - CANDIDATURE E REQUISITI

Tutti i soci, che ne abbiano i requisiti, possono liberamente presentarsi quali candidati per concorrere alla carica di Presidente, di Consigliere o di membro degli altri Organi di Giustizia e di Sorveglianza dell'Associazione Sportiva.

I candidati, pena la decadenza del loro diritto, dovranno avere però:

- 1) provveduto a presentare la propria Candidatura, con indicazione della carica alla quale intende concorrere, presso la Segreteria dell'associazione sportiva almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

La Segreteria è obbligata a rendere pubbliche tutte le candidature mediante l'affissione delle stesse nella bacheca sociale o in altro modo equipollente.

Il Presidente e tutti membri uscenti di qualsiasi organo allo scadere del loro mandato, nell'eventualità che intendano concorrere alla loro rielezione, dovranno presentare la loro ufficiale nuova candidatura nei modi previsti al comma 2 del presente art. .

ART. 17 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche associative elettive, per i soci che verranno chiamati a ricoprirle, sono puramente onorifiche. La durata massima delle cariche è fissata in 4 anni o frazione e comunque tutte sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico Estivo e dovranno essere rinnovate entro il 31 Gennaio dell'anno seguente il quadriennio olimpico. Le vacanze di componenti gli organi associativi che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, potranno essere rimpiazzate con i primi dei non eletti risultanti dai verbali dell'ultima assemblea elettiva. In mancanza di nominativi in questo senso si potrà procedere per diritto sulla base dell'anzianità associativa. Qualora non si fosse possibile ottenere una nuova nomina si dovrà procedere a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporterà l'automatica decadenza di tutte le cariche associative ed in questo caso si renderà obbligatoria la convocazione di un'assemblea Straordinaria elettiva che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari rimangono sempre in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione sia fino a quando non saranno subentrati i sostituti o sempre comunque se non dopo avere provveduto ad effettuare il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 18 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con delibera dell'Assemblea Straordinaria .

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO / AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare e cioè il 31/12.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal C.D. per l'anno Agonistico successivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/12 di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Collegio dopo averlo, esaminato provvederà a stendere una dettagliata relazione da presentare all'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in copia presso la Segreteria dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea luogo dove, tutti i soci eventualmente interessati, avranno diritto e facoltà a richiesta di prenderne opportuna visione.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi e riserve non potranno in nessun modo essere, senza eccezione alcuna, distribuiti in alcun modo tra i soci.

ART. 20 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART. 21 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione sportiva è costituito da:

- a) attrezzature, mobili ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

ART. 22 - DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore. Successivamente e con una votazione separata, a maggioranza semplice dei presenti, verrà scelta e fornita indicazione vincolante al liquidatore a chi devolvere l'eventuale patrimonio sociale residuo potendolo apportare solo ad altra associazione sportiva aventi finalità analoghe.

ART. 23 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata solo da un'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata e che sarà considerata validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche potranno intendersi definitivamente approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validi.

ART. 24 – RICHIAMO DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge, i regolamenti, gli usi e le consuetudini in materia.